



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Ergastolo

29 ottobre 2025

Dott.ssa Giorgia Nicolò

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Insegnamento di Diritto penale internazionale

L'ERGASTOLO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CEDU

Art. 3 – Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

CEDU, VINTER E AL. C. REGNO UNITO, GC, 9 LUGLIO 2013

1. La «netta sproporzione»

102. Secondo la sentenza della camera, qualsiasi pena nettamente sproporzionata è contraria all'articolo 3 della Convenzione. Questo è anche il parere espresso dalle parti nelle loro osservazioni presentate dinanzi alla camera e alla Grande Camera. Da parte sua, quest'ultima approva e fa sua la conclusione della camera. Essa ritiene anche, insieme a quest'ultima, che solo in casi rari ed eccezionali sarà soddisfatto il criterio della netta sproporzione. (paragrafo 83 supra e paragrafi 88 e 89 della sentenza della camera).

CEDU, VINTER E AL. C. REGNO UNITO, GC, 9 LUGLIO 2013

106. Per gli stessi motivi, gli Stati contraenti devono rimanere liberi anche di infliggere pene perpetue agli adulti autori di reati particolarmente gravi come l'omicidio: farlo non è di per sé vietato dall'articolo 3 né da altre disposizioni della Convenzione e non è incompatibile con quest'ultima (Kafkaris, sopra citata, § 97). Ciò è ancora più vero nel caso di una pena non obbligatoria ma pronunciata da un giudice indipendente che abbia valutato globalmente le circostanze attenuanti e aggravanti del caso di specie.

CEDU, VINTER E AL. C. REGNO UNITO, GC, 9 LUGLIO 2013

107. Tuttavia, come la Corte ha affermato anche nella sentenza Kafkaris, infliggere a un adulto una pena perpetua non riducibile può sollevare una questione dal punto di vista dell'articolo 3 (*ibidem*). Da questo principio derivano due punti particolari, ma connessi, che la Corte ritiene necessario sottolineare e riaffermare.

108. In primo luogo, il semplice fatto che una pena della reclusione a vita possa in pratica essere scontata integralmente non la rende una pena non riducibile. Una pena riducibile de jure e de facto non solleva alcuna questione dal punto di vista dell'articolo 3 (Kafkaris, sopra citata, § 98).

CEDU, VINTER E AL. C. REGNO UNITO, GC, 9 LUGLIO 2013

109. In secondo luogo, per decidere se, in un determinato caso, la pena perpetua possa risultare non riducibile, la Corte cerca di stabilire se si possa affermare che un detenuto condannato all'ergastolo abbia delle possibilità di essere liberato. Laddove il diritto nazionale offre la possibilità di rivedere la pena perpetua al fine di commutarla, sospenderla, porvi fine o liberare il detenuto con la condizionale, le esigenze dell'articolo 3 sono soddisfatte (Kafkaris, sopra citata, § 98).

CEDU, VINTER E AL. C. REGNO UNITO, GC, 9 LUGLIO 2013

112. Inoltre, una persona condannata all'ergastolo senza alcuna prospettiva di liberazione né possibilità di far riesaminare la sua pena perpetua rischia di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, per quanto eccezionali possano essere i suoi progressi per correggersi, la sua pena rimane immutabile e non soggetta a controllo. La punizione, del resto, rischia di appesantirsi ancora di più con il passare del tempo: quanto più vive il detenuto, tanto più lunga sarà la sua pena. In tal modo, anche quando l'ergastolo è una punizione meritata alla data in cui viene inflitta, col passare del tempo esso non garantisce più una sanzione giusta e proporzionata, per riprendere i termini utilizzati dal Lord Justice Laws nella sentenza Wellington (paragrafo 54 supra).

CEDU, VINTER E AL. C. REGNO UNITO, GC, 9 LUGLIO 2013

119. Per i motivi sopra esposti, la Corte considera che, per quanto riguarda le pene perpetue, l'articolo 3 debba essere interpretato nel senso che esige che esse siano riducibili, ossia sottoposte a un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l'esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione.

120. La Corte sottolinea tuttavia che, tenuto conto del **margine di apprezzamento** che deve essere accordato agli Stati contraenti in materia di giustizia penale e di determinazione delle pene (paragrafi 104 e 105 supra), **essa non ha il compito di imporre la forma (amministrativa o giudiziaria) che un tale esame deve assumere**. Per lo stesso motivo essa non deve stabilire in quale momento si debba procedere a un tale esame. Ciò premesso, la Corte constata anche che, dagli elementi di diritto comparato e di diritto internazionale prodotti dinanzi ad essa, risulta che vi è una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo speciale che garantisca un primo riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua è stata inflitta, e poi, successivamente, dei riesami periodici.

CEDU, VINTER E AL. C. REGNO UNITO, GC, 9 LUGLIO 2013

121. Di conseguenza, laddove il diritto nazionale non prevede la possibilità di un tale riesame, una pena dell'ergastolo effettivo contravviene alle esigenze derivanti dall'articolo 3 della Convenzione.

122. nel caso in cui la pena è non riducibile ai sensi della legislazione nazionale alla data in cui è stata pronunciata, non sarebbe logico aspettarsi che il detenuto cooperi per il proprio reinserimento senza sapere se, in una data futura non conosciuta, sarà o meno istituito un meccanismo che permetta di prevedere la sua liberazione in considerazione degli sforzi da lui compiuti per il reinserimento. **Un detenuto condannato all'ergastolo effettivo ha il diritto di sapere, sin dall'inizio della sua pena, cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili.** Egli ha il diritto, in particolare, di conoscere il momento in cui il riesame della sua pena avrà luogo o potrà essere richiesto.

CEDU, VINTER E AL. C. REGNO UNITO, GC, 9 LUGLIO 2013

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE POWER-FORDE

Ho votato come la maggioranza in questa causa e desidero aggiungere quanto segue. Comprendo e condivido molti dei punti di vista espressi dal giudice Villiger nella sua opinione parzialmente dissidente. Tuttavia, ciò che mi ha fatto propendere in favore della maggioranza è la conferma da parte della Corte nella sua sentenza che l'articolo 3 comprende ciò che si potrebbe chiamare «il diritto alla speranza». È questo il punto. La sentenza riconosce, implicitamente, che la speranza è un aspetto importante e costitutivo della persona umana. Gli autori degli atti più odiosi ed estremi che infliggono ad altri sofferenze indescrivibili conservano comunque la loro umanità fondamentale e hanno la capacità intrinseca di cambiare. Per quanto lunghe e meritate siano le pene detentive inflitte loro, essi conservano la speranza che, un giorno, potranno riscattarsi per gli errori commessi. Non dovrebbero essere interamente privati di una tale speranza. Impedire loro di nutrire tale speranza significherebbe negare un aspetto fondamentale della loro umanità e, pertanto, sarebbe degradante.

CEDU, MURRAY C. PAESI BASSI, GC, 26 APRILE 2016

Paragrafi 99 ss.: perfetta ricapitolazione di tutta la giurisprudenza CEDU

Paragrafi 101 ss.: funzione rieducativa della pena

103. Notwithstanding the fact that the Convention does not guarantee, as such, a right to rehabilitation, the Court's case-law thus presupposes that convicted persons, including life prisoners, should be allowed to rehabilitate themselves.

104. The obligation to offer a possibility of rehabilitation is to be seen as an obligation of means, not one of result. However, it entails a positive obligation to secure prison regimes to life prisoners which are compatible with the aim of rehabilitation and enable such prisoners to make progress towards their rehabilitation.

CEDU, HUTCHINSON C. REGNO UNITO, GC, 17 GENNAIO 2017

39. In the McLoughlin decision the Court of Appeal responded explicitly to the Vinter critique. It affirmed the statutory duty of the Secretary of State to exercise the power of release compatibly with Article 3 of the Convention. As for the published policy, which it too regarded as highly restrictive (at paragraphs 11 and 32 of McLoughlin, see paragraph 19 above), the Court of Appeal clarified that the Lifer Manual cannot restrict the duty of the Secretary of State to consider all circumstances relevant to release under section 30. Nor can the published policy fetter the Secretary of State's discretion by taking account only of the matters stipulated in the Lifer Manual. The failure to revise official policy so as to align it with the relevant statutory provisions and case law is, the Court of Appeal explained, of no consequence as a matter of domestic law.

CEDU, HUTCHINSON C. REGNO UNITO, GC, 17 GENNAIO 2017

40. The Court considers that the Court of Appeal has brought clarity as to the content of the relevant domestic law, resolving the discrepancy identified in the Vinter judgment. Although Vinter contemplated that the policy might be replaced or quashed in the course of judicial review proceedings (Vinter and Others, cited above, § 129), the Court notes the Government's submission that the Lifer Manual retains its validity in relation to release on compassionate (in the narrow sense of humanitarian) grounds. What is important is that, as confirmed in McLoughlin, this is just one of the circumstances in which the release of a prisoner may, or indeed must, be ordered (see paragraphs 32-33 of McLoughlin at paragraph 19 above).

CEDU, HUTCHINSON C. REGNO UNITO, GC, 17 GENNAIO 2017

50. It is therefore clear from the case-law that the executive nature of a review is not in itself contrary to the requirements of Article 3. The Court sees no reason to depart from this.

51. As for the applicant's criticisms of the domestic system, the Court considers that these are countered by the effect of the Human Rights Act. As recalled in McLoughlin (see paragraph 29 of that decision, set out at paragraph 19 above), the Secretary of State is bound by section 6 of that Act to exercise the power of release in a manner compatible with Convention rights. He or she is required to have regard to the relevant case-law of this Court and to provide reasons for each decision.

52. Furthermore, the Secretary of State's decisions on possible release are subject to review by the domestic courts, themselves bound by the same duty to act compatibly with Convention rights.

CEDU, VIOLA C. ITALIA, 13 GIUGNO 2019

Contrasto con art. 3 CEDU:

L'ergastolo costituirebbe, dunque, una pena non riducibile de iure e de facto, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione;

non favorisce il recupero della libertà del reo e non consente una valutazione nel merito del suo effettivo comportamento;

il requisito della collaborazione della giustizia contrasta con la giurisprudenza di Strasburgo (ha una ratio processuale, le ragioni alla base della mancata collaborazione possono essere molteplici);

l'ergastolo ostativo non è una pena che favorisce il percorso rieducativo e risocializzante del condannato;

la mancata collaborazione non può tradursi in un aggravamento di tipo esecutivo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

DOTT.SSA GIORGIA NICOLÒ

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del
Linguaggio, dell'Interpretazione e della
Traduzione – IUSLIT

GIORGIA.NICOLO@UNITS.IT

www.units.it